



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

**PROPOSTA DI LEGGE N. 388/XII DI INIZIATIVA DEI
CONSIGLIERI REGIONALI MOLINARO, CAPUTO, COMITO, MATTIANI, MONTUORO
RECANTE:**

“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

RELATORE: PIETRO MOLINARO

Il dirigente
f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente
f.to Luciana DE FRANCESCO

Proposta di legge n. 388/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro recante:
“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

Relazione illustrativa

La semplificazione, il riordino normativo e, più in generale, il miglioramento complessivo della disciplina normativa sono sempre più considerati strumenti essenziali e ineludibili del processo di modernizzazione dell'ordinamento giuridico e delle amministrazioni pubbliche. La chiarezza delle norme, delle procedure e una disciplina organica e razionale dei diversi settori della Pubblica amministrazione regionale, sono fattori chiave per il miglioramento, in applicazione del principio di trasparenza, del rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadino nonché per la competitività del sistema delle imprese e complessivamente, per lo sviluppo dell'intero territorio regionale. Peraltro, la riforma del Titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2001, ha spostato, con tutta evidenza, il baricentro della semplificazione e del riordino normativo verso le Regioni. Nel quadro sopra delineato, la presente proposta di legge si pone come obiettivo il riordino e il coordinamento in un Testo unico delle norme regionali in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. Lo strumento legislativo che si intende adottare è quello della legge delega alla Giunta ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

Il testo della proposta di legge si compone di n. 4 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene la delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico a carattere innovativo, considerato che è opportuno inserire nuove disposizioni normative (es. in materia di carburanti). A tal fine, per consentire una più puntuale adesione alla norma statutaria summenzionata nella parte in cui tale norma dispone che la proposta di legge delega deve individuare le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel Testo unico, è stato predisposto, con l'assistenza degli uffici considerati competenti un elenco (all. A) che è allegato al provvedimento. Si è provveduto poi a completare la norma, autorizzando la Giunta regionale a integrare detti elenchi con le leggi regionali attinenti alle materie oggetto del riordino. Il riordino e il coordinamento delle norme da parte della Giunta deve essere effettuato attenendosi a precisi criteri direttivi elencati all'articolo 2 della proposta di legge. L'articolo 3 è stato indicato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il termine per la presentazione della proposta di Testo unico da parte della Giunta al Consiglio. Infine, l'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.

Proposta di legge n. 388/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro recante:
 “Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

Relazione tecnico – finanziaria

Titolo: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale	//	//	//
3	Norma ordinamentale	//	//	//
4	Norma entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge n. 388/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro recante:
“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, alla redazione di un Testo unico che riordina e coordina l’intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo unico di cui al comma 1 sono indicate nell’elenco di cui all’allegato A. La Giunta regionale è autorizzata a integrare detto elenco attinente alla materia oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. Il Testo unico, ripartito in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui è apposta una rubrica:
 - a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
 - b) apporta le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
 - c) elenca le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
 - d) inserisce nuove disposizioni tese a disciplinare materie afferenti al settore commercio, anche prive di regolamentazione regionale;
 - e) reca in unico articolo finale l’abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
 - f) aggiorna l’indicazione di organi o uffici rispetto a una nuova loro denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
 - g) prevede la semplificazione delle procedure amministrative;
 - h) aggiorna i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;

Proposta di legge n. 388/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro recante:
“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

- i) corregge gli errori materiali;
- j) contiene le disposizioni tese a conformare le norme regionali alle disposizioni statali nelle materie oggetto del Testo unico.

Art. 3

(Termini)

1. La proposta del Testo unico, corredata di apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Proposta di legge n. 388/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro recante:
“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.”

(Allegato A)

Elenco fonti normative in materia di commercio, mercati, fiere e attività di promozione commerciale, stampa e carburanti.

Fonti normative:

- 1) legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici);
- 2) legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 (Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso);
- 3) legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale);
- 4) legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa);
- 5) legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche);
- 6) legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), articoli 50, 51 e 52.